

# FAQ relative all'anno 2020

## Ampliamento dei soggetti ammessi all'agevolazione per l'anno 2020

**Domanda:** Con le ultime norme è stata ampliata la platea dei beneficiari per l'ottenimento del credito d'imposta. Vorrei sapere le imprese ammesse.

### **RISPOSTA:**

L'[articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto "cura Italia"), limitatamente al corrente anno 2020, ha previsto, tra l'altro, **l'estensione dell'agevolazione alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;**

Per accedere al beneficio è necessaria l'indicazione, nel Registro delle Imprese, dei seguenti codici di attività ATECO:

- nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10 (indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari);
- nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;
- nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Con la [Circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 17 luglio 2020](#), pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento, sono state fornite tutte le indicazioni necessarie, relativamente alle modalità di accesso per l'anno 2020, al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## Innalzamento dell'importo massimo individuale ed estensione delle spese ammesse all'agevolazione per l'anno 2020

**Domanda:** Con l'ultimo decreto è stato ampliato il novero delle spese sostenute nell'anno precedente ammissibili per l'ottenimento del credito d'imposta. Ora si possono detrarre anche le spese relative all'energia elettrica e ad internet?

**Domanda:** Con riferimento alle spese di cui ai punti 6 e 7 (fornitura di energia elettrica e servizi telefonici/collegamento a internet) le spese da calcolare sono al netto dell'iva non essendo specificato come per il punto 5 (spese per la locazione)?

**RISPOSTA:** L'[articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto "cura Italia"), limitatamente al corrente anno 2020, ha previsto, tra l'altro:

- **l'innalzamento a 4.000 euro dell'importo massimo di credito di imposta attribuibile a ciascun avente diritto;**
- **l'ampliamento delle spese ammesse all'agevolazione, con l'inclusione nella base di calcolo del credito di imposta, oltre agli importi pagati nell'anno precedente riferiti a IMU, TASI, COSAP, TARI e spese di locazione, anche degli importi pagati per i servizi di fornitura di energia elettrica, per i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali**

Gli importi delle spese ammesse all'agevolazione debbono essere dichiarati e indicati nella domanda al netto dell'IVA

Con la [Circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 17 luglio 2020](#), pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento, sono state fornite tutte le indicazioni necessarie, relativamente alle modalità di accesso per l'anno 2020, al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## **Insussistenza, per l'anno 2020, del requisito della unicità del punto vendita nel territorio comunale**

**Domanda:** A seguito delle modifiche intervenute per il credito d'imposta edicole 2020 rispetto al credito 2019, che riguardano il venir meno del requisito della "unicità del punto vendita nel territorio comunale", un esercente "non esclusivo" in quanto ha il codice ATECO 47.62.10, come codice secondario, che NON opera come unico punto vendita nel territorio comunale, può richiedere il credito d'imposta 2020?.

**Domanda:** Chiedo se possibile inserire i canoni di locazione, per beneficiare del credito d'imposta per le rivendite al dettaglio di giornali, anche se l'edicola non è l'unico punto vendita di giornali nel comune.

**Domanda:** In merito al credito di imposta Edicole 2020, volevo avere conferma che l'istante non ha più l'obbligo di fornire l'eventuale dichiarazione di essere l'unico punto vendita rilasciata dal comune, come invece previsto per la richiesta dello scorso anno.

### **RISPOSTA:**

**Le modifiche normative, introdotte per l'anno 2020 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comportano il venir meno del requisito della "unicità del punto vendita" nel territorio comunale.**

**Per il solo anno 2020, pertanto, il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività**

**commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;**

**Per l'anno 2020, inoltre, le spese di locazione sono ammesse anche se l'esercente non opera come unico punto vendita nel territorio comunale.**

**Conseguentemente, per l'anno 2020 non è necessaria la certificazione rilasciata dal Comune, che attesti l'inesistenza di altra attività di rivendita di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale.**

**Inserimento, nell'apposita sezione aiuti di Stato della domanda per il 2020, del credito di imposta edicole concesso l'anno precedente**

**Domanda:** Si chiede se nella parte di domanda, che presenteremo per l'anno 2020, riferita agli aiuti di stato, sia necessario indicare l'importo del credito di imposta edicole ottenuto per le spese sostenute nel 2018 con domanda presentata nel 2019.

**RISPOSTA:**

**Il credito di imposta edicole è un aiuto di Stato soggetto al regime "de minimis".**

**L'importo concesso nel 2019 (per le spese sostenute nel 2018), pertanto, deve essere inserito nell'apposita sezione della domanda telematica presentata nell'anno 2020 (per le spese sostenute nel 2019)**

**Inserimento, nell'apposita sezione aiuti di Stato della domanda per il 2020, di tutti gli aiuti di stato concessi nell'ambito del quadro temporaneo "emergenza COVID"**

**Domanda n. 1:** Nella sezione Aiuti di Stato vanno inseriti anche i 600 euro forniti dallo stato alle imprese per via della situazione Covid?

**Domanda n. 2:** La mia cliente, nell'arco del 2020, ha ricevuto i bonus INPS per € 600,00 sia per il mese di marzo che per il mese di aprile e inoltre anche il contributo a fondo perduto per € 1000,00. La mia domanda è: devo indicarli come aiuti di stato oppure essendo aiuti extra dovuti all'emergenza in corso non devono essere considerati?

**Domanda n. 3:** Nella compilazione del modulo viene richiesto di indicare aiuti di stato in regime de minimis: volevo sapere se i contributi covid dei decreti Marzo e Aprile sono da considerarsi tali.

**RISPOSTA:**

**Gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01)" possono essere cumulati con gli aiuti de minimis, rispettando le regole sul cumulo previste dalle relative discipline.**

**Tutti gli importi degli aiuti ricevuti, rientranti nel citato Quadro temporaneo, pertanto, debbono essere inseriti nell'apposita sezione della domanda telematica per il credito di imposta edicole per l'anno 2020.**

## Indicazione, nella domanda per l'anno 2020, delle sole spese sostenute nel 2019

**Domanda:** è possibile entro il 30 settembre 2020 richiedere il credito sia per il 2020 che per il 2019?

**Risposta:** Ai sensi della normativa di riferimento, la domanda per l'accesso al "credito d'imposta per le edicole" **per l'anno 2020, (relativa quindi alle spese sostenute nel 2019),** potrà essere inoltrata, **esclusivamente in modalità telematica dal 1° al 30 settembre 2020,** tramite l'apposita piattaforma disponibile alla pagina dedicata del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) .

**Nell'istanza telematica per l'accesso all'agevolazione per l'anno 2020, debbono essere dichiarate, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le spese sostenute nel 2019.**

Nella dichiarazione sostitutiva della domanda per il 2020, pertanto, non possono essere inserite le spese sostenute nell'anno 2018.

La domanda per l'anno 2019, (relativa cioè alle spese sostenute nel 2018), doveva essere inoltrata, sempre telematicamente con le suddette modalità, dal 1° al 30 settembre 2019: non è possibile presentare la domanda per l'anno 2019 oltre tale data.